Maria Donata Panforti

Crescere.
Il percorso della vita individuale nelle categorie giuridiche

1. Minorenni per diciotto anni, maggiorenni per sempre - 2. Le forme della "capacità" e i loro correttivi. - 3. Le età della vita nella prospettiva relazionale.

1. Minorenni per diciotto anni, maggiorenni per sempre

Questo contributo intende proporre alcune riflessioni sugli istituti giuridici che disciplinano le fasi della vita individuale, con riferimento in particolare all'esperienza italiana del presente. Mentre altre scienze umane descrivono l'esistenza come un mutamento continuo della persona nel passaggio fra condizioni che trascolorano l'una nell'altra (infanzia, adolescenza, età adulta, senilità e vecchiaia) , l'approccio giuridico attuale resta comunque legato alla visione tradizionale che cristallizza tale divenire in due momenti, un prima e un dopo privo di sfumature. Nella sistematica disegnata nel codice civile che in materia costituisce il necessario punto di partenza, il fluire degli anni, la crescita e l'intero percorso degli esseri umani incontrano un solo ma essenziale momento di passaggio, l'acquisizione della capacità di agire, che si identifica, ormai da diversi anni nel diritto italiano come in quasi tutti gli ordinamenti del mondo, con il compimento del diciottesimo anno di età. L'arco temporale dell'esistenza viene così sezionato in una sorta di grandi contenitori, caratterizzati dallo status, che assorbono le varie tappe raggiunte dalla persona nella sua

evoluzione e si estendono su una lunghissima durata[1], appiattendo in definiva nel brusco conseguimento della qualificazione giuridica una progressione che nei fatti è graduale, per quanto spesso discontinua e non priva di regressioni.

La dottrina e la giurisprudenza riconoscono da anni le criticità di questa ricostruzione[2], rispetto alle quali, peraltro, il legislatore non si è finora mostrato particolarmente sensibile sia sotto il profilo di un ripensamento complessivo ed unitario della persona nelle varie età della vita, sia per quanto concerne l'adeguamento degli specifici istituti giuridici alle effettive caratteristiche del modo di evolvere, crescere, e vivere nella società odierna. E' indubbio, infatti, che essere un adolescente negli anni '20 del XXI secolo non sia la stessa cosa che esserlo negli anni '50 del secolo scorso. E analoga considerazione vale per un ottantenne di oggi rispetto ad una persona di pari età nel momento in cui il codice fu emanato. Sono certamente cambiate le competenze ma anche, e forse soprattutto, è del tutto mutata l'immagine che gli individui hanno di loro stessi e che le relazioni sociali a mo' di specchio restituiscono loro. Analogamente, in un processo di riassetto che negli ultimi decenni è stato più rapido di quanto non lo sia stato in passato, anche i legami interpersonali hanno cercato e talvolta trovato nuovi equilibri, più o meno provvisori e soddisfacenti. Si pensi, ad esempio, agli odierni rapporti genitori-figli nell'epoca della "responsabilità

1 Sulla difficoltà di identificare la categoria dei "children" nel contesto di trattati internazionali quali la UNO Convention on the Rights of the Child, Nigel Cantwell scrive: "Childhoods are not divided universally into the same age categories, nor are such categories homogeneous...One factor is universal, however: childhood is the most heterogeneous stage in the human life cycle, comprising the fastest rates of change and development". N. Cantwell, "Are Children's Rights still Human?", in *The Human Rights of Children. From Vision to Implementation*, ed. by A Invernizzi, J. Williams, Ashgate, 2011, p. 165.

2 V. per tanti P. Stanzione, "Le età dell'uomo e la tutela della persona", in *Riv.dir.civ.*, 1989, I, p. 439 ss.

genitoriale" e alla distanza che intercorre rispetto alla "potestà genitoriale" che pure, legislativamente, è stata accantonata solo dodici anni fa.

L'ordinamento, come si sa, fa uso di vari correttivi - soprattutto la capacità di intendere e volere e la capacità di discernimento - che intendono operare nel senso di ricomporre la frattura fra la qualificazione giuridica e le capacità effettive della persona interessata in un preciso momento[3]. In particolare, per quanto riguarda gli/le infradiciottenni, è ormai dubbio che la minore età in realtà costituisca una categoria unitaria, posto che la conquista della capacità di agire conclude un processo segnato da una serie di tappe rappresentate da età diverse (10, 12, 14, 15, 16, e 18[4]). Opera nello stesso senso - quello cioè di determinare la reale e concreta attitudine del/della minore di apprezzare le circostanze e di valutarne appieno le conseguenze - anche il criterio del *child best interest,* almeno sotto il profilo che il suo accertamento esige una stima della maturità del soggetto attraverso il suo coinvolgimento e la sua collaborazione.

Ma se in relazione ai/alle minori diversi strumenti attenuano - seppure in modo insoddisfacente perché non calati in una visione complessiva - la rigidità della dicotomia incapacità/capacità di agire, in relazione all'età avanzata non si rinvengono tracce normative di un analogo ripensamento[5]. Infatti l'unico istituto giuridico che l'ordinamento giuridico italiano ha introdotto, oltre a quelli tradizionali, drastici e da tempo inadeguati, è l'amministrazione di sostegno, che opera comunque solo nelle situazioni di conclamata e perdurante

---

3 Ad es. S. Patti, "Senilità e autonomia negoziale della persona", in *Famiglia, persone, successioni* 2009, p. 259 ss.;

4 Sono qui escluse dall'attenzione le scansioni di età disciplinate dal diritto penale. Cfr. più estesamente infra paragrafo 2.

5 In dottrina vedi però, fra gli altri, il bel libro di C.M. Cascione, *Il lato grigio del diritto. Invecchiamento della popolazione e tutela degli anziani in prospettiva comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2022, in particolare alle pagine 1-17 e 153-160.

difficoltà della persona[6]. E tuttavia, pur nella assoluta disomogeneità delle esperienze concrete, la senilità comporta spesso un attenuarsi parziale delle facoltà, "una debilitazione progressiva, accompagnata da un affievolimento delle funzioni vitali e intellettive"[7], piuttosto che una perdita improvvisa. La graduazione dell'acquisto delle competenze che anticipano la maggiore età, affidata in concreto all'esame giudiziale, non trova riscontro nella disciplina a tutela degli individui vulnerabili per cause legate all'avanzare degli anni[8].

E' indubbio che le regole giuridiche debbano avere formulazioni generali, anche e soprattutto a garanzia del principio di uguaglianza nelle sue varie accezioni di significato. Ma, d'altro canto, va riconosciuta anche l'incomprimibile unicità dei singoli, della loro storia e delle loro competenze. Considerare le età della vita nel loro complesso, riconducendo ad una medesima logica misure che oggi sono frammentate in istituti giuridici rispondenti a esigenze diverse potrebbe essere un passo utile verso quel

---

6 Sul tema vedi da ultimo P. Cendon, "Vent'anni di amministrazione di sostegno", in *Riv. Critica del Diritto privato*, 1-2, 2023, p. 7 ss.

7 Cascione, *Il lato grigio*, cit., p. 12.

8 Come si sa, infatti, l'ordinamento giuridico italiano prevede ancora oggi la possibilità di ricorrere ad un istituto giuridico specifico, l'interdizione, che priva il/la maggiorenne della capacità di agire e lo/la sostituisce con un tutore. Riservata a situazioni di gravissima disabilità, o di totale perdita della capacità di curare i propri interessi, l'interdizione esprime una concezione in cui la protezione della persona fragile viene realizzata con un provvedimento che la priva delle competenze residue, ancorché talora scarse. Ad essa, seguendo una linea tracciata da molti altri ordinamenti del mondo occidentale, il legislatore ha affiancato l'amministrazione di sostegno, che risponde - o che dovrebbe rispondere, viste le rilevanti criticità di questa misura - ad una logica di supporto del beneficiario o della beneficiaria, piuttosto che di sostituzione. Sui rimedi offerti dagli ordinamenti europei si possono consultare i materiali raccolti dal FL-Eur (Family Law in Europe Academic Network) e resi pubblici al sito https://fl-eur.eu . La ricerca del FL-EUR è ancora in corso.

rispetto della dignità delle persone che costituisce l'essenza indiscutibile dei diritti umani.

2. Le forme della "capacità" e i loro correttivi.

Dunque l'ordinamento giuridico italiano attuale fraziona la vita individuale in stadi che in teoria sono molto nettamente distinti e corrispondono a prerogative assai differenziate, collocando il confine fra essi nel compimento del diciottesimo anno di età. In questo modello, ai/alle minorenni è riconosciuta la sola "capacità giuridica". Intesa come una dote astratta e generale, ma suscettibile a acquistare significato e produrre effetti solo in concreto, cioè in riferimento a singoli diritti o obblighi, la capacità giuridica è dunque un connotato di tutti gli esseri umani e un attributo della singola persona che la accompagna nelle varie età della vita e che non può essere perduta o ablata nemmeno per effetto di un provvedimento giudiziale. In particolare, nessuno ne può essere privato per motivi politici (art. 22 Cost) o di altra natura. La sua importanza è tuttavia enorme proprio dal punto di vista politico e da quello storico, posto che ne venivano ritenute prive le persone in stato di schiavitù e che, ad esempio, le leggi antisemite hitleriane e fasciste la sottrassero agli appartenenti alla "razza ebraica". Nel diritto contemporaneo, invece, la sue rilevanza è limitata ai/alle infradiciottenni e ai soggetti adulti la cui capacità di agire sia stata giudizialmente ridotta per le ragioni espressamente fissate dalla legge e riconducibili alla salute fisica o mentale, alla disabilità, e a poche altre fattispecie non frequenti[9].

9 La dottrina non solo contemporanea ha dedicato molte opere alle distinzioni fra capacità, soggettività giuridica, legittimazione, e personalità. Per una visione d'insieme ci limitiamo a rinviare a G. Alpa, "La persona fisica", in *Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, vol. 1, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità,* a cura di G. Alpa e G. Resta, Torino, Utet, 2006, pag. 16 ss. Il dibattito sulla personalità giuridica, nella riflessione più recente, peraltro, ha assunto connotazioni inedite in relazione alla sua estensione all'ambiente e agli animali (cfr. ad esempio i saggi pubblicati in *La natura come*

Al raggiungimento della maggiore età si consegue infatti, nel diritto italiano vigente, la capacità di agire. Il codice civile, peraltro, non ne fornisce una reale definizione poiché si limita ad affermare, in modo piuttosto tautologico, che "[c]on la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa" (art. 2 comma 2). La capacità di agire consente di esplicare tutte le prerogative, le facoltà, i poteri e i diritti riconosciuti dall'ordinamento, e al tempo stesso configura il/la maggiorenne come un centro di imputazione di interessi, responsabile dei propri comportamenti sia verso gli altri privati che nei confronti della collettività.

Il compimento dei diciotto anni innesca dunque una sorta di automatismo, generalissimo per forza di cose, che prescinde dalla maturazione, dalla crescita interiore, dalla storia di ogni singola persona. Tuttavia, in realtà, da un lato i parametri della "capacità di intendere e volere" e della "capacità di discernimento", dall'altro tutta una serie, assai nutrita, di norme specifiche contraddicono tale scelta di principio consentendo una valutazione giudiziale caso per caso e l'anticipazione degli effetti della maggiore età. Scrivendo a proposito della capacità di discernimento, Leonardo Lenti scrive ad esempio che il "discrimine fra capacità e incapacità ... non è affatto netto. L'acquisto della capacità di discernimento non è un evento puntiforme, ma un processo lento, peculiare del singolo individuo, ineguale: può giungere a compimento precocemente in certi ambiti e tardivamente in altrui, e subire accelerazioni improvvise, intervallate con periodi di stagnazione e momenti di regresso"[10]. Perciò giustamente una dottrina innovativa propone un ripensamento dell'attuale sistematica che

---

soggetto di diritto. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto, a cura di F.G. Cuturi, Firenze, Ed.It, 2020), nonché ai robot e ai sistemi di intelligenza artificiale (v. per tanti Novelli, C., Bongiovanni, G. and Sartor, G. (2021) 'A conceptual framework for legal personality and its application to AI', *Jurisprudence*, 13(2), pp. 194–219. doi: 10.1080/20403313.2021.2010936).

colleghi la capacità in questione agli "atti identitari della vita corrente"[11].

Un elenco senza pretesa di esaustività evidenzia quanto sia frazionato l'acquisto della piena capacità di agire[12]. Il compimento dei 10 anni è termine previsto per l'ascolto da parte del giudice tutelare per deliberare sull'avviamento agli studi o all'esercizio di una professione o mestiere (art. 371 c.c.); 12 anni sono fissati per il generale diritto all'ascolto generale (art. 315 bis c.c.) in tutte le questioni che riguardano il/la minore; 14 anni sono invece richiesti per esprimere il proprio consenso a una nutrita serie di negozi giuridici, quali il consenso all'affidamento preadottivo o all'adozione, e il riconoscimento tardivo (art. 250 comma 3). A 15 anni, avendo completato il periodo di istruzione obbligatoria, si può svolgere una prestazione lavorativa e disporre del denaro ricevuto come corrispettivo. A 16 anni i/le minorenni possono riconoscere un proprio figlio o una propria figlia, ed esercitare i diritti relativi all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno[13].

Altri limiti - pochi in verità - operano nel senso di ridurre i poteri di chi abbia superato i 18 anni: nel caso

---

10 L. Lenti, *Diritto della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 88. Vi è tuttavia il pericolo di ridurre i minori a adulti in fieri, cioè a persone per le quali la dimensione evolutiva prevalga sull'essere portatori di diritti pieni e riconosciuti, smentendo così quarant'anni di *child law:* in questo senso si esprime Michael Freeman: "The talk was all of children as 'becomings'. But now we recognize that they are 'beings', and some of us recognize that they are both beings and becomings". V. M. Freeman "The Value and values of Children's Rights", in *The Human Rights of Children,* cit., p. 21 ss. In particolare, la frase riportata è a pag. 25.

11 R. Senigaglia, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino Giappichelli, 2020, specialmente p. 215 ss.

12 L: Fadiga, "Quando si diventa 'maggiori'? La progressione della responsabilità del minore (la decisionalità, l'ascolto; 12, 14, 16, 18, 21, 25), in *Minorigiustizia* n. 1-2023, p. 156 ss.

13 Per una completa e sintetica elencazione vedi anche L. Lenti, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Torino, Giappichelli, 5 ed. 2023, p. 264 s.

dell'adozione, la legge[14] infatti prevede che chi ha compiuto tale età possa avere informazioni sull'identità dei genitori biologici solo se sussistano gravi e comprovati motivi relativi alla salute psico-fisica del/della richiedente, mentre consente il libero accesso a coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età[15].

Il tema della crescita individuale, peraltro, è stato affrontato in modo molto disomogeneo nelle varie epoche: nel diritto romano le regole richiamavano la soggezione alla potestà paterna e un principio di gradualità nell'acquisto, piuttosto che prevedere uno scatto legato, come invece oggi ci è familiare, al raggiungimento di una precisa età della vita. Nel periodo medievale era l'appartenenza ad un certo ceto sociale o un specifica categoria professionale che determinava l'acquisizione dell'indipendenza, comunque denominata.

Va comunque notato come l'essere maschio o femmina abbia sempre inciso in modo decisivo sul momento e sui requisiti richiesti dagli ordinamenti giuridici per ottenere la pienezza dei diritti e delle facoltà. Solo in tempi relativamente recenti il genere è divenuto irrilevante, almeno come principio generale, nel conseguimento della maggiore età. Infatti, l'archetipico Code civil des Français nel 1804 fissò la maggiore età a 21 anni senza distinguere, come invece fece per molti altri e specifici istituti giuridici quali ad esempio il matrimonio, fra giovani uomini e donne[16]. Principi identici vennero adottati dal Codice civile del Regno

---

14 Art. 28 legge 184 del 1983.

15 Il riferimento ai 25 anni per l'elettorato attivo al Senato della Repubblica è stato invece eliminato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2021, n. 1. Sul tema cfr. S. Baldin, "Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e diritto di voto a sedici anni: una panoramica giuscomparata" chromextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://arts.units.it/retrieve

16 Ex art. 144, potevano contrarre matrimonio i maggiori di 18 anni e le maggiori di 15 anni.

d'Italia nonché dalla versione originale del codice civile del 1942. Fu solo nel 1975, per effetto della legge 8 marzo 1975, n. 39, che la maggiore età fu ricondotta al compimento del diciottesimo anno di età. I diversi progetti e disegni di legge che si sono succeduti nel tempo con la proposta di abbassare tale limite non hanno per ora avuto alcun successo.

3. Le età della vita nella prospettiva relazionale.

Capacità giuridica e capacità di agire sono dunque strumenti, categorie formali che identificano "la posizione della persona fisica nel mondo del diritto"[17]. La pienezza delle facoltà e dei diritti corrisponde alla raggiunta maturità del soggetto e, almeno nel modello, alla perizia sufficiente a prendere decisioni in completa autonomia e in base a una efficace valutazione dei propri interessi. La problematicità di tale ricostruzione, già emersa in relazione alla condizione degli/delle infradiciottenni, come si è detto, viene sollevata da qualche anno anche in relazione all'età avanzata, per la quale il diritto italiano prevede misure consistenti in una più o meno estesa riduzione della capacità di agire e delle competenze negoziali degli interessati e delle interessate, quando al contrario sarebbero auspicabili misure assai più modulabili di sostegno e integrazione che valorizzino le abilità e il sapere specifico, e che si adattino al mutare delle necessità.

Andrebbe considerato, inoltre, il carattere intrinsecamente relazionale dell'esperienza giuridica privatistica. I diritti individuali dei/delle minori appaiono sempre, e in modo molto manifesto, in una prospettiva di rapporto con altri soggetti (genitori, tutori, insegnanti, nonni, parenti, giudici)[18] e a ben vedere anche l'età adulta è giuridicamente rilevante quasi esclusivamente nell'ambito di una relazione sociale o

17 Così G. Alpa, "La persona fisica", cit., p. 14.

18 Sottolinea con grande efficacia la centralità della rete di relazioni in cui il minore è e deve restare inserito Lenti, *Diritto della famiglia*, cit, p. 91 e 94 ss .

comunque interpersonale, di natura familiare, contrattuale, o obbligatoria[19]. Un analogo inquadramento in una prospettiva relazionale vale, o meglio dovrebbe valere, anche per le persone anziane, sebbene per ovvie considerazioni biologiche e demografiche per costoro il contesto formato dalle connessioni familiari possa essere più sfrangiato o addirittura venire meno[20]. Come la minore età si fraziona in una sequenza di condizioni diverse che richiedono analisi mirate, così analogamente a chi è fragile per età, e perciò più lento e meno connesso con una società in rapidissimo divenire, dovrebbe essere riconosciuto il diritto a una valutazione concreta, rapportata alle sue reali caratteristiche e alla sua capacità di discernimento, che possa dar luogo se necessario ad un sostegno flessibile e calibrato.

Se uno dei compiti che la collettività affida all'ordinamento giuridico è di accompagnare gli individui nella loro evoluzione, nell'ambito della famiglia, della scuola, e nel rapporto alla collettività, ciò deve valere per tutte le fasi della vita e anche alla terza età va riconosciuto il diritto a progredire, trasformarsi, mutare aspettative, stili di vita, legami intersoggettivi in un contesto privo di pregiudizi. Sarebbero perciò opportune misure volte prima di tutto all'*empowerment* dei beneficiari e delle beneficiarie, e rapportate ai loro specifici fabbisogni anche in

19 Sul diritto come strumento della relazione orizzontale v. da ultimo il contributo di L: Breggia, "Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme", in *Questione Giustizia* 19/10/2023, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-come-relazione-essere-giurista-al-tempo-delle-riforme .

20 In prospettiva comparatistica, appare assai peculiare la diffusione in Italia della figura della badante che in molti casi, per le persone non o non completamente autosufficienti, integra l'assistenza familiare. Per alcune rilievi, invece, sul rapporto nonni-nipoti, sia con riferimento alla disciplina giuridica che alle caratteristiche sociologiche delle famiglie italiane, ci sia consentito rinviare a M.D. Panforti, "New Rules for New Grandparents", in *International Survey of Family Law,* Intersentia, 2021, p. 287 ss.

considerazione della varietà di situazioni, anche ingravescenti, in cui i singoli possono trovarsi.

La relazione intrafamiliare è certamente il primo ed essenziale punto di riferimento, ma altrettanto può dirsi delle reti amicali, di vicinato, e delle tecniche come il co-housing. Nel mondo attuale che tende a isolare le persone, le necessità della terza età ci richiamano alla necessità che la collettività organizzata favorisca le aggregazioni, le appartenenze, le relazioni sociali e il supporto reciproco[21]. L'approccio, a nostro giudizio, dovrebbe muovere dalla considerazione del continuo evolvere, dalla primissima infanzia fino all'età più tarda, del medesimo soggetto attraverso fasi successive, riconducendo ad una logica unitaria la disciplina giuridica degli istituti interessati.

Gli esseri umani cambiano infatti in modi e tempi vari, a seconda delle proprie caratteristiche specifiche e culturali, del potenziale, dei limiti esterni, delle differenze di partenza e delle sollecitazioni provenienti dai vari ambienti; si trasformano muovendosi nel mondo fisico, naturale o artefatto, e nel mondo virtuale, interagendo in un caso con l'ambiente sociale formato da altri esseri viventi e nell'altro con la realtà virtuale, e spesso spostandosi alla ricerca di condizioni di vita accettabili; si fanno via via diversi come effetto dell'evolversi del rapporto interpersonale con i pari e con le figure di riferimento, in un incessante processo a cui le norme giuridiche devo adeguatamente corrispondere. Il principio di uguaglianza sostanziale richiede con forza che condizioni diseguali vengano affrontate con soluzioni rispettose e inclusive rispetto a tale diversità, in attuazione degli obblighi di solidarietà collettiva e di responsabilità individuale alla base della vita associata.

21 Cfr. P. Cendon, "Variazioni sulla fragilità umana", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2024, 2, II, p. 806 ss.